



COMUNE DI PIETRAPERZIA

**REGOLAMENTO PER LE AFFISSIONI
DIRETTE E GRATUITE A FAVORE DI
GRUPPI CONSILIARI, PARTITI O
MOVIMENTI POLITICI RAPPRESENTATI A
LIVELLO LOCALE**

Art. 1

E' istituita ed installata presso la Piazza Vittorio Emanuele, in luogo visibile e facilmente fruibile, una bacheca di ampie dimensioni, tale da poter contenere almeno quattro manifesti della dimensione 100x70 cm.

Art. 2

La suddetta bacheca è destinata all'uso gratuito ed autonomo da parte dei gruppi consiliari, dei partiti e movimenti politici rappresentati a livello locale per l'affissione di comunicazioni, avvisi o altro materiale, concernenti temi connessi all'attività politico-amministrativa del gruppo o del partito e non aventi carattere di pubblicità commerciale.

Art. 3

Le affissioni dovranno riportare la data di affissione e dovranno essere riconducibili, tramite intestazione, a un singolo soggetto ovvero ad uno o più gruppi politici identificabili.

Ogni soggetto singolo o collettivo può utilizzare una superficie dell'ampiezza massima 100x70 cm e può affiggere una sola copia di ogni manifesto.

Art. 4

Non è previsto alcun limite di tempo in cui gli stampati potranno rimanere affissi sulla bacheca. Nello straordinario caso in cui la bacheca risulti piena e sia necessario rimuovere uno dei manifesti, si procederà alla rimozione dello stampato recante la data meno recente e solo a condizione che quest'ultimo sia rimasto affisso per almeno una settimana.

Art. 5

Si occupano dell'affissione e della rimozione gli stessi partiti o gruppi politici responsabili del manifesto esposto. L'Ufficio comunale competente potrà invitare questi ultimi a farlo nel caso previsto all'Art. 4.

In ogni caso, i titolari del manifesto devono evitare che lo stesso arrechi pregiudizio al decoro urbano, sostituendolo o rimuovendolo in caso di strappo o caduta al suolo.

Art. 6

Le affissioni dovranno essere effettuate con mezzi che permettano una facile rimozione e che non lascino traccia sulla bacheca. Si richiede, pertanto, di astenersi dall'uso di colle e di utilizzare puntine, nastro adesivo o altri metodi di fissaggio più compatibili con l'uso frequente che verrà fatto della bacheca.

Art. 7

I manifesti affissi potranno riportare qualsiasi notizia, fatto, atto o considerazione concernente l'attività politico-amministrativa. Si richiede l'uso di un linguaggio corretto e non offensivo, in rispetto del buon costume dell'attività politica. Le notizie, fatti o atti riportati nei manifesti dovranno corrispondere al vero e in caso di pubblicazioni rivelatesi false o diffamatorie, il responsabile ha facoltà di affiggere al più presto un manifesto di smentita, onde evitare azioni da parte del soggetto leso.

Art. 8

L'Ente comunale ed ogni suo organo sono sollevati da qualsiasi coinvolgimento e responsabilità, sia sui contenuti dei manifesti affissi, sia sulle operazioni di affissione e rimozione.

Art. 9

In alternativa ai metodi di affissione suddetti, ai gruppi consiliari, partiti e movimenti politici rappresentati a livello locale è altresì consentito esporre un singolo manifesto della grandezza massima di 100x70 cm tramite utilizzo di propri supporti mobili autoreggenti da posizionare a margine dei marciapiedi laterali o di quello centrale di Piazza Vittorio Emanuele in modo da non intralciare il normale transito pedonale.

Ciascun gruppo consiliare, partito o movimento politico può esporre un singolo manifesto per la durata massima di tre giorni in una settimana e deve apporre sullo stesso la propria intestazione e la data di inizio dell'esposizione.

La modalità di esposizione di cui al presente articolo non è cumulabile con l'affissione in bacheca sopra disciplinata e non è consentita a singole persone fisiche appartenenti a gruppi consiliari, partiti o movimenti politici.

Il supporto mobile ed il relativo manifesto devono essere rimossi durante il passaggio di processioni e cortei e durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione non organizzata dallo stesso partito o movimento politico intestatario del manifesto.

Alle modalità di esposizione di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli artt. 2, 5, 7 e 8.

Art. 10

A tutti i casi di affissione ed esposizione di manifesti o altro materiale non espressamente previsti e disciplinati dal presente regolamento, ovvero in violazione dello stesso, si applicano la disciplina e le sanzioni previste dalle norme legislative e regolamentari in materia di affissioni ed occupazione di suolo pubblico vigenti al tempo del fatto.